



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Servizio Commercio e Attività Produttive

REGOLAMENTO

**RECANTE CRITERI COMUNALI PER LA
PROGRAMMAZIONE ED IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

(Legge 25/8/1991, n.287 – L.R. 24/12/2003, n.30)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 12/12/2007

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

INDICE

Art. 1 - Finalità del regolamento – Norme di base	Pag.	4
Art. 2 - Durata di validità dei criteri	“	4
Art. 3 - Ambito di applicazione ed articolazione del servizio di somministrazione	“	4
Art. 4 - Denominazione dell'attività di somministrazione	“	6
Art. 5 - Tipologia dell'attività	“	7
Art. 6 - Limitazioni alla somministrazione di superalcolici	“	7
Art. 7 - Presentazione delle istanze	“	8
Art. 8 - Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri	“	10
Art. 9 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi – Divieto di prosecuzione attività	“	10
Art.10 - Inizio attività	“	10
Art.11 - Trasferimento di sede	“	11
Art.12 - Superficie di somministrazione	“	11
Art.13 - Sorvegliabilità dei locali	“	11
Art.14 - Subingresso nell'attività	“	12
Art.15 - Delega dell'attività	“	12
Art.16 - Variazioni nel corso dell'attività – Cessazione dell'attività	“	13
Art.17 - Attività stagionale	“	13
Art.18 - Autorizzazioni temporanee	“	13
Art.19 - Revoca dell'autorizzazione	“	14
Art.20 - Casi di fallimento dell'attività	“	14
Art.21 - Commissione Consultiva Comunale	“	15
Art.22 - Criteri comunali e suddivisione del territorio in zone	“	16
Art.23 - Dotazione di spazi destinati a parcheggi	“	19
Art.24 - Limiti di distanza	“	19
Art.25 - Impatto acustico e ambientale	“	19
Art.26 - Disciplina degli orari – Indirizzi Generali	“	20
Art.27 - Chiusura settimanale dei pubblici esercizi	“	21
Art.28 – Chiusure Temporanee	“	22
Art.29 - Programmi di apertura per turni	“	22
Art.30 – Limitazione agli orari per esigenze di pubblico interesse	“	22
Art.31 - Attività accessorie	“	22
Art.32 - Giochi leciti, Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	“	23
Art.33 - Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati	“	24
Art.34 - Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi	“	24
Art.35 - Attività di somministrazione a mezzo distributori automatici	“	24
Art.36 - Attività di somministrazione in Aree di Servizio	“	25
Art.37 - Attività di somministrazione svolte da Bed & Breakfast e da Agriturismo	“	26
Art.38 - Attività di somministrazione svolte da parrocchie ed altri enti ecclesiastici	“	26

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art.39 - Attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato – Definizione	Pag. 26
Art.40 - Attività svolta da associazioni e circoli privati od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali	“ 27
Art.41 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali	“ 28
Art.42 - Norme transitorie	“ 29
Art.43 - Rispetto degli altri Regolamenti Comunali	“ 29
Art.44 - Attività di controllo e ispezione	“ 29
Art.45 - Sanzioni e procedure	“ 29
Art.46 - Rinvio ad altre norme	“ 29
Art.47 - Entrata in vigore	“ 30

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art. 1 – Finalità del regolamento – Norme di base

Il presente provvedimento individua i criteri di programmazione e di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente ai criteri organizzativi ed gli aspetti procedurali amministrativi per il rilascio delle relative autorizzazioni d'esercizio ai sensi:

- della Legge 25/8/1991, n.287 *“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”*;
- della Legge Regionale 24/12/2003, n.30 *“Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande”*;
- della Delibera della G.R. della Lombardia del 17/5/2004, n.7/17516 *“Indirizzi per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande in attuazione della L.R. n.30/2003”*;
e delle successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
- del D.P.R. 4/4/2001, n.235 *“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”*;
- della L.R. 5/10/2004, n.24 *“Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”*;
- della L.R. 8/6/2007, n.10 *“Disciplina dell’Agriturismo”*;
- della L.R. 16/7/2007, n.15 *“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”*;
- della L.R. 2/4/2007, n.8, art.3 e 5 *“Disciplina in materia di attività sanitaria”*;
- del D.L. 4/7/2006, n.223 convertito, con modificazioni, nella L.4/8/2006, n.248;
nonché di tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o di futura emanazione.

Art. 2 - Durata di validità dei criteri

I presenti criteri hanno validità triennale e sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.30/2003; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

Art. 3 – Ambito di applicazione ed articolazione del servizio di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il rilascio dell’autorizzazione comunale per lo svolgimento dell’attività è regolamentata diversamente a seconda delle seguenti modalità d’esercizio:

- 1) *al pubblico* (art.4, comma 1, lett.a) della L.R. n.30/03), quando è svolta in locali aperti ad un pubblico indifferenziato, che consuma i prodotti nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- 2) *al pubblico in situazioni particolari* (art.8, comma 4, della L.R. n.30/03), quando è svolta:
 - in abbinamento ad attività di intrattenimento in sala da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, a condizione che l'attività di intrattenimento risulti prevalente. Si intende prevalente qualora la superficie destinata al suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione (esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi) e sia svolta esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
 - negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade urbane ed extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
 - all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili, purché gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno di suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore;
 - in forma temporanea, in occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
 - all'interno di locali della Pubblica Amministrazione o di proprietà convenzionata con il Comune, per l'espletamento di servizi di interesse sociale o collettivo (esercizi siti in impianti sportivi aperti al pubblico, parchi, biblioteche, musei, pinacoteche, centri ricreativi e culturali, centri sociali, case di riposo, ecc.);
- 3) *in esercizi non aperti al pubblico* (art.4, comma 1, lett.c) e art.8, comma 4, della L.R.n.30/03), ed in particolare:
 - mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, purchè effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, parrocchie, case di cura, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- 4) *nei circoli privati*, come disciplinati dal D.P.R. n.235/01. Non si applicano i limiti numerici ai soli circoli aderenti ad Enti o Organizzazioni Nazionali, aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'Interno, quando la somministrazione è effettuata direttamente nei confronti dei soci senza affidamento a società esterna;
- 5) *al domicilio del consumatore*, presso la dimora privata del consumatore richiedente il servizio, oppure nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, purchè il servizio sia rivolto solo al committente, ai familiari ed alle persone da lui invitate;
- 6) *mediante distributori automatici* (art.2, comma 1, della L.R.n.30/03);
- 7) *su aree pubbliche*, ai sensi della L.R. n.15/00;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- 8) *all'interno delle strutture ricettive*, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ai sensi della L. n.135/01;
- 9) *nell'ambito di aziende agrituristiche*, di cui alla L. n.96/06 e alla L.R. n.10/2007, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Qualora per l'esercizio delle attività sopraelencate non sia previsto alcun vincolo o titolo autorizzativo, esse possono essere intraprese a seguito di presentazione di Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e decorsi 30 giorni dalla data di registrazione nel protocollo comunale.

Art. 4 – Denominazione dell'attività di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria (o Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva di cui alla L.R. n.8/2007), può assumere la seguente denominazione:

- a) Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) Esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) Tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizi al tavolo;
- d) Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizi al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza".
- e) Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) Bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini.
- g) Bar-pasticceria, bar-gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) Disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

m) Stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni di cui al presente articolo hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed in relazione alla comunicazione di cui all'art.3 della L.R. n.30/03.

Tale comunicazione non deve essere esposta, tuttavia va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 in materia di videogiochi.

Il titolare dell'esercizio deve comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Art. 5 – Tipologia dell'attività

L'autorizzazione è rilasciata per l'unica tipologia di "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". E' facoltà del titolare esercitare l'attività di somministrazione limitata ad alcune tipologie di alimenti e bevande, nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

L'operatore ha facoltà in ogni momento di estendere, o modificare la tipologia di attività, conformemente a quanto indicato nella Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, di cui alla L.R. n.8/2007, in modo che copra completamente l'estensione dei servizi forniti secondo la classificazione di cui al precedente art.4.

Gli esercenti già attivi devono comunicare al Comune, qualora non l'abbiano già fatto, il tipo o i tipi di attività effettivamente svolte, nonché le relative modifiche prima che le stesse vengano attivate. La denominazione dell'attività viene annotata sul titolo autorizzativo.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Art. 6 – Limitazioni alla somministrazione di superalcolici

Non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto superalcolico:

- a) negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi o fiere;
- b) nei complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati temporaneamente nel corso di sagre, fiere e simili;
- c) nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Il Sindaco, con propria ordinanza, può estendere tale divieto, temporaneamente ed eccezionalmente, alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

Art. 7 – Presentazione delle istanze

La competenza per l'istruttoria sulle istanze per l'inizio dell'attività o trasferimento di sede, sulle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni è demandata al Servizio Commercio e Attività Produttive.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere consegnata direttamente o inviata a mezzo raccomandata a/r allo Sportello Unico del Comune – Servizio Commercio e Attività Produttive, in duplice copia. L'Ufficio appone il timbro di protocollo con data di ricevimento su entrambe le copie, di cui una viene restituita al richiedente quale ricevuta di presentazione. Da tale data decorrono i termini per l'esame ed il completamento della pratica.

La domanda deve essere redatta nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritta dal richiedente e corredata dai documenti o dalle dichiarazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti personali, nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente direttamente in presenza dell'impiegato che la riceve, ad essa dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.

Qualora, altresì, venga inviata tramite il servizio postale deve essere sempre allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande pervenute saranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viadana.

Per le pratiche pervenute che non siano complete nelle prescritte dichiarazioni e/o nella documentazione, entro dieci giorni dalla data di ricezione deve essere data comunicazione all'interessato, con lettera raccomandata, con fax o altro sistema che dia certezza della data di invio, delle cause di irregolarità o delle incompletezze riscontrate, ricordando che i termini per il rilascio dell'autorizzazione, o per maturare l'eventuale silenzio –assenso, ricominceranno a decorrere dalla data in cui la domanda sarà regolarmente completata.

La regolarizzazione deve avvenire, da parte dell'utente, entro il termine massimo di giorni sessanta dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza la domanda verrà rigettata e archiviata.

Qualora la pratica risulti completa, nella documentazione e nelle dichiarazioni, deve essere data all'interessato la comunicazione di cui all'art.8 della Legge 241/1990.

La domanda, redatta secondo il modulo predisposto dal competente servizio, dovrà contenere:

- le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale del richiedente;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva;
- la certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 della legge regionale:

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- del richiedente se persona fisica;
- del legale rappresentante, dei soci e/o membri del consiglio di amministrazione se società od associazioni od organismo collettivo;
- dell'eventuale persona delegata;
- la certificazione od autocertificazione del possesso del requisito professionale di cui all'art.6 della legge regionale:
 - del richiedente se titolare di impresa individuale o eventuale delegato;
 - del legale rappresentante o eventuale delegato in caso di società od associazione od organismo collettivo;
- l'ubicazione dell'esercizio intendendo in tal senso tutti gli elementi necessari per localizzare correttamente l'esercizio;
- l'indicazione della superficie di somministrazione e di servizio. Qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alla vigenti disposizioni urbanistiche.

Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

- a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali nel quale si intende esercitare l'attività;
- b) pianta planimetrica dei locali almeno in scala 1:100, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione di alimenti debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992 n.564;
- c) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistica edilizia e di agibilità dei locali;
- d) il certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge, o copia della relativa istanza inoltrata o da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della legge regionale n. 13/2001 e della D.G.R. n.7/8313 del 08/03/2002;
- f) la dichiarazione di inizio attività produttiva prevista dalla L.R. n.8/2007, in sostituzione dell'autorizzazione sanitaria.

Tale dichiarazione dovrà:

- essere redatta in triplice copia originale;
- contenere la descrizione dettagliata della tipologia di somministrazione di alimenti e bevande, corrispondente alla denominazione di cui alla successiva lett.g).

Copia della dichiarazione è trasmessa, a cura dello Sportello Unico – Servizio Commercio, al competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale;

- g) Comunicazione, in duplice copia, relativa alla denominazione dell'attività di cui all'art.4;
- h) marca da bollo per l'autorizzazione.

I documenti elencati al comma precedente potranno essere presentati anche successivamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione, ma obbligatoriamente prima del formale rilascio dell'autorizzazione e dell'inizio dell'attività.

Nei casi di nomina di un delegato dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione dell'interessato delegato, con allegata copia del documento d'identità.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art. 8 - Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti.

Art. 9 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi – Divieto di prosecuzione attività

Esaurita la fase istruttoria e tenuto conto del risultato dell'istruttoria stessa, si provvede a comunicare all'interessato l'accoglimento o il diniego dell'istanza.

Il provvedimento di accoglimento della domanda ha valenza di autorizzazione, il cui rilascio formale avverrà successivamente alla presentazione, nei modi e tempi stabiliti dalla L.R. n.30/2003, della documentazione prescritta.

L'eventuale diniego debitamente motivato, è notificato nei modi di legge, comporta l'archiviazione della pratica e la conclusione negativa del procedimento.

Nei casi previsti dalle norme in vigore, del rilascio dei titoli autorizzativi il responsabile del procedimento ne da comunicazione agli enti o uffici competenti elencati all'art.9, comma 13, della legge regionale.

Salvo quanto espressamente stabilito negli articoli successivi, se non espressamente stabilito da altre norme, ai sensi dell'art.20 della legge 241/1990 la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato il diniego entro il termine di giorni quarantacinque dalla data di presentazione della stessa.

In ogni caso, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Dirigente può annullare l'atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Art.10 - Inizio attività

L'attività deve iniziare entro il termine massimo di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza, prorogabile di un ulteriore anno per comprovati motivi, su istanza motivata.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 3, il titolare dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico sanitarie e deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui all'art.9 del presente regolamento.

Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n.564/1992.

Art.11 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede delle attività esistenti all'interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte del Comune, mentre il trasferimento in altre

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

zone commerciali è subordinato alla verifica della disponibilità, qualora l'apertura sia subordinata a limitazione numerica.

Il trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio previa apposita domanda inoltrata nelle forme, modi e tempi di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Art.12 – Superficie di somministrazione

Non è fissato alcun limite minimo o massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi al Servizio secondo la modulistica predisposta dallo stesso.

Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d'uso;
- delle norme igienico sanitarie;
- dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria.

In alternativa al contenuto della comunicazione di cui sopra potranno essere citati gli estremi degli atti abilitativi che autorizzano l'ampliamento dell'esercizio.

La sorvegliabilità dei locali deve sempre essere assicurata.

Contestualmente alla presentazione della comunicazione, dovrà essere prodotta, in sostituzione dell'autorizzazione sanitaria, la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva di cui alla L.R. n.8/2007, in relazione alla variazione di superficie.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche; in tal caso, comunque, devono essere rispettate le norme igienico sanitarie, urbanistiche, edilizie e quelle relative all'occupazione di suolo pubblico.

La variazione della superficie potrà essere effettuata decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione, sempre che non siano pervenute comunicazioni relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

Il servizio competente provvederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale, la quale andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Art.13 – Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n.564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente, purchè all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente abbia autocertificato, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali o di servizio, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata, così da consentire la sorvegliabilità di ciascuna di esse.

Non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e temporanee.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art.14 - Subingresso nell'attività

Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione e determina la reintestazione nei confronti del subentrante.

La comunicazione deve contenere i dati di cui all'art.7 del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente copia del contratto di cessione e/o affitto d'azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso il Servizio, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale.

A seguito del subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori 365 giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione contenente i dati di cui all'art.7 del presente Regolamento ed allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata previa richiesta scritta.

Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della legge regionale.

Art.15 - Delega dell'attività

Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività, purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale.

L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere controfirmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici e autocertificare il possesso dei requisiti morali (art. 5 L.R. n.30/2003) e indicare il requisito professionale (art. 6 L.R. n.30/2003).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare dell'autorizzazione e al Comune.

Il titolare dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento della comunicazione dovrà trasmettere al comune l'atto di delega di nuovo delegato.

Art.16 - Variazioni nel corso dell'attività – Cessazione dell'attività

Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare al Servizio, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a:

- titolarità o ragione sociale;
- modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche (es. impianti amplificazione sonora);
- denominazione di riferimento;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- introduzione di attività complementari od accessorie.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata per iscritto entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto, allegando l'autorizzazione stessa.

Art.17 - Attività stagionale

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali ed ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze di servizio alla collettività.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla legge regionale e dal presente Regolamento in special modo quanto stabilito dall'art.7 per le procedure amministrative.

Art.18 - Autorizzazioni temporanee

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire solamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazione folcloristiche, festeggiamenti di natura locale, e manifestazioni gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, manifestazioni promosse da movimenti politici, anche se svolte a titolo gratuito.

Per tale attività può essere presentata, ai sensi dell'art. 19 della L.n. 241/1990 e succ. modif., dichiarazione di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande.

Essa ha validità in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione e durata soltanto per i giorni delle predette riunioni la quale, comunque, non può essere superiore a 59 giorni.

Può essere presentata esclusivamente da chi è in possesso, personalmente o tramite delegato, dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

La denuncia di inizio attività di cui trattasi deve pervenire allo Sportello Unico – Servizio Commercio almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Contestualmente dovrà essere presentata, in triplice copia, la dichiarazione di inizio attività produttiva, di cui alla L.R. n.8/2007, con le medesime modalità indicate alla lett.e) del precedente art.5.

E' vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore al 21 per cento del volume.

Art.19 - Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto disposto dal T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n.773/1931, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto del presente regolamento, possono essere revocate nei seguenti casi:

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della legge regionale;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza.
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede, nel termine di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art.15 della legge regionale.

Nei casi previsti dalle lett.b) e c), la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

- a) ritardo da parte del comune, o altri eventuali enti coinvolti, nel rilascio di concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- b) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella conclusione delle opere di sistemazione e/o costruzione dei locali;
- c) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura di materiali e/o arredi, necessari alla realizzazione e conclusione dei lavori di allestimento dei locali;
- d) inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- e) inagibilità dei locali ai fini igienico-sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente.

Art.20 – Casi di fallimento dell'attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro novanta giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art.19 - comma 1, lett.b) – del presente regolamento.

Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art.19 - comma 1, lettera a) - del presente regolamento fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso con le modalità descritte rispettivamente nei precedenti artt.14 e 16.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art.21 – Commissione Consultiva Comunale

In questo Comune è istituita la Commissione consultiva comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina.

Essa è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) n.2 rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- c) n.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) n.1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) n.1 rappresentante designato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Mantova.

Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, sono nominati anche membri supplenti.

La Commissione comunale consultiva per la somministrazione di alimenti e bevande ha il compito di esprimere parere obbligatorio, non vincolante, in ordine :

- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura obbligatoria, di cui all'art.18, comma 2, della L.R. n.30/2003.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato nel decreto sindacale di istituzione.

Art.22 – Criteri comunali e suddivisione del territorio in zone

In conformità di quanto previsto dagli indirizzi regionali approvati con D.G.R. del 31/5/2004, n.VII/17516, l'Amministrazione Comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e assicurare un adeguato servizio a tutte le zone del territorio, provvede a tener conto:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante
- dei flussi turistici ;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta.

Considerati, pertanto, i dati dell'indagine statistica sul territorio elaborata al fine di valutare gli aspetti di cui sopra, enunciati al punto 11.6 degli Indirizzi Regionali, nonché le motivazioni di seguito esposte:

-si sta verificando un costante aumento della popolazione residente, dovuto per lo più ad immigrati;

-nel corso degli ultimi anni la cittadinanza ha più volte lamentato la carenza di servizi adeguati, di servizi alternativi ed innovativi, che fungano da punti di aggregazione, di ritrovo e socializzazione, che tengano conto delle esigenze sia dei giovani che degli anziani, nonché degli studenti, provenienti dagli altri comuni, frequentanti le numerose scuole del capoluogo;

-il settore della somministrazione pasti e bevande sta vivendo notevoli trasformazioni, determinati da fattori sociali e comportamentali, riguardanti particolarmente la maggiore abitudine e/o necessita di consumare pasti fuori casa;

-sono in fase di avanzata realizzazione interventi urbanistici relativi al recupero e alla costruzione di nuove aree residenziali, nonché di nuove zone a carattere produttivo e commerciale;

-si ravvisa, inoltre, la necessità di riqualificare e valorizzare il territorio comunale, promovendo iniziative volte a dare impulso al centro storico, per renderlo maggiormente vivibile, vivace e capace di generare attrattività, anche turistica, dotandolo di servizi adeguati anche nelle ore serali;

-è necessario garantire, altresì, servizi adeguati nelle frazioni, considerato che la popolazione anziana è in progressivo aumento;

-le motivazioni suddette, unitamente alla carenza di disponibilità di autorizzazioni ed in molti casi all'impossibilità economica di rilevare attività esistenti per i costi eccessivi, ha comportato l'aumento di circoli privati. Essi, non essendo soggetti a particolari vincoli, anche fiscali, spesso riescono a mascherare il loro carattere imprenditoriale, approfittando delle notevoli difficoltà che gli organi di vigilanza trovano nel verificare se la somministrazione e le altre attività connesse siano rivolte ai soli soci iscritti. Tutto ciò determina concorrenza sleale nei confronti degli altri esercenti e disagio alla cittadinanza, specialmente nelle ore notturne, in quanto non soggetti ad orari di chiusura;

-per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini, si è verificato un crescente interesse relativamente all'apertura di nuovi esercizi;

ritiene necessario rivedere la programmazione comunale, adeguandola alle esigenze derivanti sia dai cambiamenti dei consumi locali sia alle nuove disposizioni legislative in materia.

Tenuto conto che, l'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere il miglioramento e l'ammodernamento del servizio alla collettività, perseguendo i seguenti obiettivi:

-una diversa suddivisione in zone del territorio, tenendo conto anche di insediamenti residenziali, nuovi ed in fase di ristrutturazione;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- completamento dell'offerta rivolta agli utenti delle zone industriali Fenilrosso e Gerbolina, che vedono un considerevole aumento degli insediamenti produttivi e commerciali;
- promuovere la realizzazione di esercizi rivolti ai giovani o di trattenimento, con orari notturni, al di fuori delle zone residenziali ovviando ai problemi di disturbo alla quiete pubblica e di inquinamento acustico, unitamente alla possibilità di realizzare idonei parcheggi;
- promuovere la riqualificazione di esercizi esistenti per renderli consoni alle richieste dell'utenza;
- rendere il centro storico più vivibile e sicuro, anche nelle ore serali;
- completare i servizi offerti dagli impianti sportivi, dagli edifici comunali adibiti ad attività culturali e ricreativi, nonché dalla prevista stazione autocorriere;
- proseguire nell'opera di tutela delle realtà delle Frazioni Nord, nelle quali spesso non esiste alcuna esercizio pubblico, ma dove, come già detto è sempre maggiore la presenza di persone anziane;
- facilitare il trasferimento degli esercizi da una zona all'altra, qualora ciò serva a migliorare la fruibilità del servizio all'utenza;
- incentivare l'attrattiva turistica, proseguendo nell'opera di recupero e promozione delle aree golenali dei Fiumi Po e Oglio;

sono individuati i seguenti criteri e parametri programmatori:

Suddivisione del territorio in zone e parametri numerici

Zona	N.autorizzazioni permanenti rilasciabili
1 – Viadana Capoluogo	8
2 – Viadana Aree Extraurbane: industriali e commerciali (delimitate da Viale Kennedy, Via Grazzi Soncini e Via Pisacane)	4
3 – Cogozzo e Cicognara	0
4 – Altre Frazioni	4 (*)
5 – Zone di interesse ambientale: Golene Fiumi Po e Oglio	0

(*) sarà sempre garantito il rilascio di autorizzazioni in caso la richiesta riguardi frazioni sprovviste di analoghi esercizi.

Esercizi a carattere stagionale

Nelle zone individuate, al punto 5, di carattere ambientale: Golene Fiumi Po e Oglio, considerata la natura e la destinazione urbanistica del luogo, da preservare sotto il profilo ambientale, ed al tempo stesso valutata l'opportunità di fornire un servizio funzionale ai frequentatori residenti e fluttuanti, si prevede il rilascio di n.2 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione a carattere stagionale.

Per stagionale si intende il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

In tutte le altre zone non sono rilasciabili autorizzazioni a carattere stagionale.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Trasferimento di sede

Stante quanto previsto dall'art.11, è consentito il trasferimento degli esercizi da una zona all'altra del territorio, purchè esistenti da più di quattro anni.

Ciò non comporterà disponibilità di autorizzazioni nella zona originaria.

Esercizi di proprietà comunale

E' sempre consentito il rilascio di autorizzazioni per locali, di proprietà comunale, posti in prossimità o all'interno di impianti sportivi, edifici pubblici adibiti ad attività culturali e ricreative (Cinema-Teatro, MuVi,), o attività di servizio (Stazione Autocorriere). Tali autorizzazioni collegate strettamente alle strutture suddette, saranno rilasciate attraverso l'appalto del servizio, non potranno essere cedute o trasferite separatamente.

Circoli Privati esistenti, non aderenti ad enti o associazioni a carattere assistenziale

Entro il termine, non prorogabile, di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, è consentito il rilascio di autorizzazioni ai Circoli Privati, non aderenti ad enti o associazioni a carattere assistenziale, esistenti sul territorio da più di quattro anni. Qualora i Presidenti dei circoli non provvedano, l'esercizio dell'attività di somministrazione ai soci iscritti è subordinato alla dimostrazione di avvenuta affiliazione agli enti suddetti

Scaduto tale termine o in caso di nuove richieste, l'autorizzazione alla somministrazione potrà essere concessa solo in caso di disponibilità numerica.

Le autorizzazioni rilasciate ai Circoli Privati non potranno essere cedute o trasferite separatamente. Al momento della cessazione dell'attività verranno ritirate e non comporteranno disponibilità per nuovi esercizi.

Ulteriori prescrizioni

Il rilascio delle autorizzazioni, per esercizi pubblici della somministrazione, è subordinato, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento;
- b) dovranno essere rispettate le norme previste dal vigente strumento urbanistico in materia di parcheggi, cambio destinazione d'uso, ecc.
- c) nelle zone residenziali di tutto il territorio comunale e nel centro storico del capoluogo, non potranno essere attivati esercizi pubblici di qualsiasi tipologia, nei quali si svolgano regolarmente o esclusivamente attività di trattenimento e svago. Tali esercizi dovranno essere ubicati in zone extraurbane, quali quelle industriali e commerciali, non densamente abitate, identificate al punto 1) zona 2;
- d) in centro storico e nelle zone residenziali, al fine di garantire il riposo altrui, gli esercizi della somministrazione potranno essere autorizzati ad effettuare trattenimenti pubblici, sia all'interno che all'esterno dei locali, solo occasionalmente,

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e di inquinamento acustico, col divieto di protrarsi oltre le ore 24,00.

Art.23 – Dotazione di spazi destinati a parcheggi

L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti in nuovi locali, è subordinato alla creazione di spazi o parcheggi indispensabili per la funzionalità e la fruibilità degli stessi da parte dell'utenza.

La dimensione dei parcheggi è stabilita negli strumenti urbanistici comunali.

Il Comune, al fine di favorire il recupero del centro storico, può stabilire nel piano dei servizi criteri e modalità per cui, in luogo di:

-reperimento totale o parziale delle aree;

-dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso;

si possa in alternativa procedere a:

-cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale;

-corresponsione all'amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi nello stesso piano dei servizi.

Art.24 – Limiti di distanza

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza di:

a) 30 mt. da luoghi destinati al culto

b) 300 mt. da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo

c) 200 mt da incroci viari pericolosi e/o rotonde.

Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse, limitatamente al caso indicato al punto c), in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere, in proprietà od in uso esclusivo, idonei spazi o parcheggi privati, così da non creare problemi di traffico e di viabilità .

Art.25 - Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n.13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli artt.4 e 5 della D.G.R. n. 7/8313 dell'8.03.2002, intendendo come nuovi pubblici esercizi anche i casi di subingresso.

Le attività di somministrazione, già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali, in applicazione della Legge n. 447/95, del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo ARPA.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che siano inserite nell'ambito di complessi prevalentemente a destinazione residenziale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei presenti criteri, dovranno presentare al Comune la previsione di impatto

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

acustico in applicazione della legge n.447/1995 e del DPCM 14.11.1997. Qualora dall'analisi della documentazione risultasse la necessità di eseguire lavori di adeguamento, al fine di eliminare fenomeni di inquinamento acustico, gli stessi dovranno essere realizzati entro i successivi 12 mesi, tenendo conto delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo ARPA.

Per i locali ubicati in centro storico, qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento, sono individuate apposite limitazioni nella ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art.26 - Disciplina degli orari – Indirizzi Generali

Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal sindaco con proprio atto ed in conformità alle sottoelencate fasce orarie massime stabilite con Circolare della Regione Lombardia 30/7/2004, n.31:

A. Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

la fascia di attività è compresa tra le ore 5.00 e le ore 2.00 del giorno successivo di ciascun giorno della settimana.

In relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) indicate nel punto 6 dell'Allegato A alla D.G.R. n° VII/17516 del 17/05/2004 possono essere concesse dal Sindaco specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino purchè sia garantita una fascia oraria di chiusura notturna di **non meno di quattro ore**.

B. Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande:

la fascia di attività è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 di ciascun giorno della settimana.

L'attività di somministrazione può comunque essere effettuata fino alle ore 02.00 di ciascun giorno, come nel caso degli esercizi individuati alla lettera A, purchè in assenza della complementare e congiunta attività di intrattenimento e svago .

C. Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S, dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo: discoteche, sale da ballo, bowling, locali notturni di cui alla lettera l) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n.VII/17516 del 17.05.2004:

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

la fascia di attività è compresa tra le ore 10.00 e le ore 03.00 di ciascun giorno della settimana.

Fermi restando i limiti massimi suddetti, ogni esercizio deve sempre garantire, nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza, la chiusura notturna di almeno quattro ore consecutive.

L'apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente, i limiti massimi, salvo eventuali deroghe.

L'orario prescelto può essere

- continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia;
- differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno.

L'orario prescelto, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto prima dell'inizio dell'attività.

In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.

Gli orari prescelti devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione.

Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciali e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.

Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane, osservano gli orari di esercizio dell'impianto, con le modalità stabilite dal successivo art.33.

E' facoltà del Sindaco, in occasioni di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con propria ordinanza. Esse possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare il centro storico o aree o quartieri urbani determinati.

Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

Art.27 – Chiusura settimanale dei pubblici esercizi

Gli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non sono tenuti all'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale.

Gli esercenti che intendono effettuare il turno di riposo devono darne comunicazione allo Sportello Unico del Comune; ciò vale anche in caso di successiva rinuncia.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.

E' data facoltà ai gestori, che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogni qualvolta lo ritengano opportuno, dandone avviso al pubblico, e comunque nei casi determinati dal Sindaco con propria ordinanza.:

I titolari di esercizi pubblici con servizio mensa, possono svolgerlo anche nei giorni di chiusura infrasettimanale, esclusivamente a favore di dipendente di enti o imprese appositamente convenzionate, a condizione che in tale circostanza il locale resti chiuso al pubblico indifferenziato. Le convenzioni devono essere tenute a disposizione per ogni eventuale controllo.

Art.28 - Chiusure temporanee

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Art.29 - Programmi di apertura per turni

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti, sentito il parere delle Associazioni di Categoria, programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art.17 bis, comma 3, del T.U.L.P.S.

Art. 30 - Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difforni dai principi indicati nell'Ordinanza Sindacale.

Art.31 - Attività accessorie

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande abilita anche, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, o

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti ed all'installazione di apparecchi automatici da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S. Ciò nel rispetto dei limiti numerici fissati dal Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una suddivisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia la possibilità di visione delle trasmissioni da parte delle persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori, posizioni diverse potranno essere autorizzate solo su motivata istanza.

Lo svolgimento all'interno dell'esercizio di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti è sempre ammesso, purché ciò avvenga nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione, nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico e senza l'utilizzo di appositi locali e/o strutture complesse, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

In caso contrario l'esercizio delle suddette attività è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art.68 del T.U.L.P.S. ed il locale dovrà essere in possesso dei requisiti di sicurezza prescritti.

Art.32 – Giochi leciti, Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco

Per giochi leciti si intendono tutti i giochi delle carte, la dama, gli scacchi e gli altri giochi di società, il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo da ping pong e simili apparecchi e congegni non automatici.

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco si intendono quelli previsti e definiti dall'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.

E' vietato consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

Gli orari di utilizzo sono quelli di apertura dell'esercizio pubblico e comunque vi è la facoltà da parte del comune di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse.

Dette limitazioni saranno stabilite in via generale nell'atto di disciplina delle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, emanato dal sindaco ai sensi dell'art.17 della legge regionale e dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000.

Gli orari di cui al comma precedente dovranno essere resi noti al pubblico mediante apposizione di apposito cartello nelle immediate vicinanze degli apparecchi e congegni.

Nelle immediate vicinanze dovranno inoltre essere esposti in modo ben visibile:

- copia dei regolamenti visti dal Dirigente competente;
- la tabella dei giochi proibiti;
- la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.110, commi 9,10 ed 11, del T.U.L.P.S..

Art.33 - Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati l'offerta di servizi di telecomunicazioni (via Internet, mediante fax o simili), con esclusione dei servizi di phone-center e pubblici a pagamento tradizionali, è soggetta alla acquisizione di autorizzazione rilasciata dalla Questura.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.252/98, dai criteri di attuazione interministeriali appositamente emanati.

Per eventuali violazioni alle disposizioni sopra menzionate si applicano le sanzioni determinate dal D.P.R. n. 318/97, dalla legge n.128/98 e dall'art.17 del T.U.L.P.S.

Art.34 - Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi

L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all'interno del locale in modo ben visibile:

- l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, o copia delle Dichiarazioni di Inizio Attività, munite della prova dell'avvenuta presentazione;
- l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL, o copia della Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva, di cui alla L.R.8/2007, munita della prova dell'avvenuta presentazione;
- la tabella dei giochi proibiti, in caso si sia avvalso della possibilità di effettuare giochi leciti o di installare apparecchi da gioco;
- il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve essere inoltre posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio e del coperto.

All'interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso e uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici. In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, i cartelli *divieto di fumo* devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sull'esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

Art.35 – Attività di somministrazione a mezzo distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

concernenti le autorizzazioni degli esercizi pubblici di cui all'art.7 del presente regolamento.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art.36 – Attività di somministrazione in Aree di Servizio

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima . L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, attestante i requisiti di cui al presente articolo .

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- 1) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, con facoltà dell'esercente di proseguire l'apertura dell'esercizio nella fascia oraria tra le ore 12,30 e le 14,30. Per orario di apertura si intende quello effettuato con presenza del personale;
- 2) NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio, con eccezione delle eventuali autorizzazioni rilasciate, ai sensi della Legge 287/91, prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n.2 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
- 3) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto o dal gestore dell'impianto medesimo; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n.30 ;
- 4) dovrà essere esercitata previa presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla L.R. n.8/2007, con le modalità descritte dall'art.7, lett. f), del presente regolamento;
- 5) il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n.564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Il rispetto degli obblighi e vincoli previsti dai punti 1) e 2) è richiesto in riferimento alle future aperture di esercizi di somministrazione e non per quelli già in esercizio alla data di approvazione dei presenti criteri.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art.37 – Attività di somministrazione svolte da Bed & Breakfast e da Agriturismo

All'attività di somministrazione esercitata nei Bed & Breakfast e negli Agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità turistica ed esercitate da soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro abitazione, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n.30/2003 (possessione requisiti morali e professionali).

Il possessione dei requisiti si applica alla tipologia dell'agriturismo in azienda di cui all'art.2, comma 3, lett.b), della L.R. n.10/2007.

Art.38 – Attività di somministrazione svolte da parrocchie ed altri enti ecclesiastici

Sono da considerarsi compiti istituzionali delle parrocchie, oratori e comunità religiose, non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiose, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

Gli esercizi, il cui titolare è un'associazione che svolge attività di somministrazione di tipo oratoriano in ambito parrocchiale, non sono soggetti alla L.R. n.30/2003, ma rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 04.04.2001 n.235 (somministrazione nei circoli privati).

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d'azienda, purchè permanga il collegamento con l'attività istituzionale svolta dall'ente ecclesiastico.

I locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione, i cui titolari sono enti collettivi (es. parrocchie) sono soggetti all'art. 4 del D.M. 17.12.1992 n. 564 (sorvegliabilità) e, pertanto, devono essere ubicati all'interno della struttura sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli artt. 17 e 18 della L.R. n.30/2003 (orari e chiusura degli esercizi), né gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. 17.05.2004 n. 7/17516.

Art.39 – Attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato – Definizione

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n.235 del 4 aprile 2001.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art.111 -comma 4 quinquies- del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica o registrata:

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione od esclusione;
- intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.40 - Attività svolta da associazioni e circoli privati od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'Ufficio una denuncia di inizio attività. Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- l'ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l'organizzazione o circolo aderisce con gli estremi dell'adesione;
- il tipo di attività di somministrazione che intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art.111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del D.P.R. 917/86;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità.

Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

L'attività dovrà essere esercitata previa presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla L.R. n.8/2007, con le modalità descritte dall'art.7, lett. f), del presente regolamento.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia, deve compiere le necessarie verifiche ed eventualmente chiedere l'adozione dei provvedimenti interdittivi previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Dirigente ordina la cessazione dell'attività.

Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art.41 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'Ufficio una domanda di autorizzazione in bollo.

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete dell'associazione o circolo;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- il tipo di attività di somministrazione che intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità, indicando il titolo abilitativo che ne legittima l'abitabilità;
- di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi se ne ricorrono gli estremi;
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 e 6 della legge regionale.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo ed una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

L'attività dovrà essere esercitata previa presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla L.R. n.8/2007, con le modalità descritte dall'art.7, lett. f), del presente regolamento.

Il responsabile del procedimento verifica che lo statuto preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità.

L'autorizzazione, assoggetta alla disponibilità nel contingente numerico riferito alla zona commerciale in cui ricade per competenza, ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento, si intende rilasciata qualora entro 45 giorni dal ricevimento della domanda il Dirigente non abbia comunicato l'eventuale diniego. L'autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività deve essere data comunicazione entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Art.42 - Norme transitorie

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'art.5, comma 1, lettere a), b), e d) della legge 287/91 per uno stesso esercizio, deve presentare al comune comunicazione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n.30/2003 indicando l'attività svolta.

Conseguentemente a tale comunicazione il Comune rilascia un'unica autorizzazione di conversione, come prevista dall'articolo 9 della L.R. n.30/2003, che sostituisce le precedenti in suo possesso.

Art.43 - Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Chi intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente a titolo esemplificativo, agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico sanitari, commerciali, di polizia urbana, di pubblicità e di occupazione suolo e aree pubbliche.

Art.44 - Attività di controllo e ispezione

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di pubblica sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere durante l'orario di apertura dei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali.

Art.45 - Sanzioni e procedure

Fatte salve le sanzioni indicate all'art.23 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n.267/2000.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge n.689 del 24/11/1981, contenente "Modifiche al sistema penale".

Art.46 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'art.1.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art.47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.